

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-490 del 03/03/2016
Oggetto	DM N.31/2015, D.LGS. N.152/06 E SMI, LR N. 5/06 E SMI. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO -PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA- PRESENTATO DAL COMUNE DI RAVENNA RELATIVO AL SITO "CENTRO SOCIALE LE ROSE" UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SANT'ALBERTO N. 73.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-501 del 03/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre MARZO 2016 presso la sede di Pzz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM AMBIENTE N. 31/2015, D.LGS. N. 152/06 E SMI - LR N. 5/06 E SMI - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA" PRESENTATO DAL COMUNE DI RAVENNA - AVENTE SEDE IN COMUNE DI RAVENNA, PIAZZA DEL POPOLO N.1 - RELATIVO AL SITO "CENTRO SOCIALE LE ROSE" UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA, VIA SANT'ALBERTO N. 73.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota del 26/10/2015 (PGProvincia n. 85389 del 03/11/2015) con cui il Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili (P.I.: 00354730392) - avente sede in comune di Ravenna (RA), Piazza del Popolo n. 1 - ha trasmesso agli Enti competenti il documento "Progetto operativo di bonifica" redatto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi relativo al sito denominato Centro Sociale Le Rose, ubicato in Comune di Ravenna, via Sant'Alberto n.73;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/2015 recante "Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti";
- il D.Lgs. n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V "Bonifica di siti contaminati";

- l'art. 5 della LR n. 5/06 e s.m.i. che stabilisce che *“le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati”*;
- la D.G.R. del 21/12/2015, n. 2218 la *“Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”*;
- la D.G.R. del 05/05/2015, n. 484 avente ad oggetto *“Linea Guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'Analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati”*;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 3098/2016, emerge quanto segue:

- con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo n. 585 del 10/10/2006 è stato approvato dalla Provincia di Ravenna il documento *“Piano della Caratterizzazione”* per il Sito in oggetto;
- secondo il RUE del Comune di Ravenna (approvato con Delibera C.C. n. 77035/133 del 28/07/2009) l'area esaminata è regolamentata dall'art. .IV.3.4. delle N.T.A. che richiamano *“regimi normativi della città esistente e del territorio extraurbano”* tale per cui ai fini della verifica della presenza di potenziale contaminazione relativamente alla matrice terreno, sono state considerate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, tab. 1, allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi per siti ad uso *“residenziale e verde pubblico”*. Per le acque sotterranee il riferimento unico è ovviamente alle CSC di cui alla tab. 2, allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- lo studio idrogeologico del sito rilevava la soggiacenza della falda ad una profondità media compresa tra 1,0 m e 4,0 m dal p.c., con una direzione prevalente di deflusso verso Nord;
- nel corso delle indagini ambientali svolte per la matrice suolo insaturo la Società ha rilevato il superamento delle CSC di riferimento per i parametri Idrocarburi Leggeri e Idrocarburi Pesanti nei campioni denominati S1, PM1, S3 e PM2 a profondità variabili da 2,6 m a 3,0 m dal p.c.

Con riferimento all'inquadramento idrogeologico sito-specifico, tali campioni sono rappresentativi della zona satura.

I contaminanti adsorbiti nella parte satura del terreno sono in equilibrio con quelli disciolti nelle acque sotterranee. Dal punto di vista concettuale, infatti, lo strato saturo fa parte dell'acquifero e non costituisce una matrice indipendente per la quale definire obiettivi di bonifica, ma viene riferito alla contaminazione riscontrata nelle acque sotterranee. Pertanto, dal momento che è possibile misurare direttamente le concentrazioni dei contaminanti nella fase liquida, non risulta una potenziale contaminazione per la matrice terreni.

- dalle indagini ambientali riguardanti la matrice acque sotterranee sono emersi superamenti delle CSC di riferimento per i parametri Idrocarburi totali (PM1, PM2), Cloroformio (PM2), Cloruro di Vinile (PM2). Le sostanze clorate sono state rinvenute dal Servizio Territoriale ARPA in occasione del campionamento in contraddittorio effettuato a Gennaio 2011, sostanze non ricercate dalla Società in quanto non facenti parte del set analitico approvato.

Per le acque sotterranee vige il principio del *“punto di conformità” (PoC)*, a norma di quanto indicato all'allegato 1 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, per cui *“Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico*

sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'allegato 5 della parte quarta del presente decreto". Al confine di proprietà del Sito devono quindi essere rispettate le CSC (di cui alla tab. 2 Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

La Società ha individuato quale PoC il pozzo di monitoraggio PM4, oggetto di condivisione con gli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi del 08/02/2016;

- in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi il giorno 08/02/2016, è stato valutato il documento "Progetto operativo di bonifica" (acquisito dalla Provincia di Ravenna il 03/11/2015 - PG 85389/2015) nel quale la Società BSA - Ambiente Srl - su incarico del Comune di Ravenna - descriveva gli esiti dei sondaggi effettuati nell'anno 2011 e nell'anno 2015. In particolare si rileva che:
 - la Società, a seguito del rinvenimento delle sostanze clorurate da parte del Servizio Territoriale ARPA, ha proceduto ad una campagna rivolta al "pozzo superficiale", "pozzo profondo" e a due pozzetti della condotta fognaria, con la finalità di ricerca della sorgente - campagna effettuata a Settembre 2011 - evidenziando il superamento delle CSC di riferimento relativamente ad alcuni parametri clorurati cancerogeni in tutti i pozzi indagati;
 - le analisi effettuate a Luglio 2015, a seguito della realizzazione di due nuovi sondaggi - SG3 e SG4 , successivamente attrezzati a piezometri PM3 e PM4 - rappresentative del suolo profondo insaturo e della frangia capillare, hanno restituito per tutti i parametri oggetto di analisi (Idrocarburi leggeri e pesanti e composti clorurati) concentrazioni conformi alla CSC, come definite per i terreni ad uso verde pubblico, privato e residenziale in riferimento a profondità variabili da 1,50 m a 2,6 m dal p.c.;
 - le analisi effettuate ad Agosto 2015, nei piezometri PM1, PM2, PM3, PM4 e pozzo, rappresentativi delle acque sotterranee, hanno restituito un superamento delle CSC per il solo parametro Idrocarburi Totali come n-esano, e la conformità per tutti i parametri clorurati ricercati;

Pertanto, si condivide di ricondurre i superamenti delle CSC di riferimento per i parametri Cloroformio e Cloruro di Vinile a eventi esterni non riconducibili al sito in oggetto, in virtù dello svolgimento di attività che non determina l'origine di sostanze clorurate e dell'assenza di tali composti nelle ultime campagne di monitoraggio.

- sulla base di quanto sopra riportato, la Società descriveva nel suddetto Progetto Operativo di Bonifica, al capitolo 10, la progettazione operativa degli interventi atti a traguardare gli obiettivi di bonifica individuati per la matrice acque sotterranee. In particolare il progetto messo a punto per il sito ha l'obiettivo di riportare le concentrazioni dei parametri risultati non conformi nelle indagini di caratterizzazione delle acque sotterranee al di sotto delle CSC di riferimento (alla tab. 2, allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi), tramite l'applicazione della tecnologia biologica del Processo C.O.R.^R. Gli interventi sono di seguito brevemente descritti:
 - Bonifica del serbatoio interrato, con successiva estrazione e smaltimento presso centro autorizzato;
 - Campionamento delle quattro pareti e del fondo dello scavo, in contraddittorio con il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, con ricerca dei parametri Idrocarburi leggeri (C<12), Idrocarburi Pesanti (C>12) e BTEX (idrocarburi aromatici);
 - Realizzazione di n. 2 trincee (Tavola n.9 del 26/10/2015 allegata al presente provvedimento) tramite le quali le miscele biotech saranno messe a contatto con la matrice contaminata in modo da innescare inizialmente la degradazione e successivamente permetterne la continuazione fino al raggiungimento degli obiettivi di bonifica;

- Applicazione prodotti bioattivi nel pozzo del sito;
 - Monitoraggio in corso d'opera dei piezometri PM1, PM2, PM3, PM4 e pozzo.
- dalla seduta della Conferenza dei Servizi, convocata in data 08/02/2016 ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90 ed ai sensi dell'art. 242 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, è emerso un quadro di sostanziale ed unanime consenso all'approvazione del documento "Progetto Operativo di Bonifica" presentato;

DATO ATTO che - ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - ARPAE - SAC di Ravenna, convocata la Conferenza di Servizi, approva il Progetto Operativo di Bonifica con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro 60 giorni dal ricevimento del documento;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Rebucci Alberto, in qualità di Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI APPROVARE - ai sensi dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - il documento "Progetto Operativo di Bonifica" presentato dal Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili (P.I.: 00354730392) - avente sede in comune di Ravenna (RA), Piazza del Popolo n. 1 - ha trasmesso agli Enti competenti il documento "Progetto operativo di bonifica" redatto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi relativo al sito denominato Centro Sociale Le Rose, ubicato in Comune di Ravenna, via Sant'Alberto n.73, con le seguenti considerazioni e prescrizioni:

- a) La prima attività svolta nell'area è la bonifica del serbatoio interrato ancora presente e la sua successiva estrazione e smaltimento presso centro autorizzato. Tale operazione darà origine ad un quantitativo di terreno adiacente alla cisterna che andrà gestito secondo le modalità di legge.

Nel caso in cui, al momento della rimozione del serbatoio, si riscontrasse una situazione anomala (ad es. emissioni odorigene persistenti, colorazione anomala del terreno nelle pareti e/o fondo scavo, ecc) la Società dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna e alla SAC di Ravenna, al fine di valutare eventuali azioni successive;

- b) Il progetto operativo prevede l'installazione di n. 2 trincee che verranno utilizzate per l'applicazione dei prodotti Biofissati e Bioattivi, con esecuzione di un totale di n. 6 (sei) applicazioni biotech che saranno eseguite a cadenza trimestrale;
- c) Prima dell'inizio dell'applicazione della miscela biotech nelle trincee la Società dovrà eseguire una campagna di monitoraggio di tutti i piezometri indagati (PM1, PM2, PM3, PM4 e pozzo) al fine di stabilire il "Punto zero" delle attività di bonifica. I parametri da ricercare, oltre a quelli proposti (Idrocarburi come n-esano), andranno concordati con il Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna qualora questo lo ritenesse necessario, al momento dei prelievi. A tal fine, le attività di campionamento dovranno preventivamente essere concordate, con un anticipo di almeno 15 giorni, con il Servizio Territoriale (Dott.ssa Renata Emiliani);
- d) la Società ha individuato quale PoC il pozzo di monitoraggio PM4, indicato nella Tavola n.9 del 26/10/2015 allegata al presente provvedimento;

- e) al termine delle operazioni di bonifica la Società effettuerà, in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE, il collaudo come descritte nel Progetto Operativo di Bonifica;
- f) il set analitico proposto per la ricerca dei contaminanti in fase di collaudo è composto da:
- ✓ Idrocarburi totali come n-esano;
2. DI STABILIRE che i superamenti delle CSC di riferimento per i parametri Cloroformio e Cloruro di Vinile sono imputabili a eventi esterni non riconducibili al sito in oggetto, in quanto le attività svolte non determinano l'origine di sostanze clorurate.
- Tuttavia, al fine di confermare l'assenza delle sostanze clorurate, si chiede all'Azienda di provvedere alla ricerca dei composti clorurati già oggetto di indagine, in occasione dei campionamenti identificativi del "Punto Zero" dell'attività di bonifica come richiesto al precedente punto 1.c.. I piezometri oggetto di questo monitoraggio e i parametri da ricercare, saranno oggetto di condivisione con il Servizio Territoriale ARPAE direttamente in sito al momento del campionamento in contraddittorio.
3. DI DARE ATTO che a margine della verifica del raggiungimento degli obiettivi di bonifica sia da parte della Società che da parte del competente Servizio Territoriale ARPAE, **entro 22 (ventidue) mesi dalla data del presente provvedimento** la Società provvederà all'invio agli Enti competenti di una Relazione Tecnica Finale riportante tutti i dati della bonifica eseguita, del monitoraggio in corso d'opera e del collaudo finale.
4. DI DARE ATTO che sulla base del cronoprogramma allegato dalla Società (nel quale viene indicata una durata effettiva per le operazioni di rimozione serbatoio e applicazione di composti biotech pari a 22 mesi dall'avvio) - tenuto anche conto del monitoraggio periodico dell'andamento e avanzamento della bonifica, e dei tempi tecnici utili per la redazione della relazione finale conclusiva - le operazioni di bonifica autorizzate e le successive misure e verifiche in contraddittorio con il competente Servizio Territoriale ARPAE dovranno essere compiutamente concluse entro il 31/03/2018, fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera da apportare alla progettazione operativa;
5. DI STABILIRE che, nel caso in cui si rilevi anche per uno solo dei parametri di riferimento (tab. 2, allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi) il mancato rispetto delle CSC previste per le acque sotterranee al PoC individuato, la Società è tenuta a mettere in atto misure di sicurezza finalizzate al contenimento della dispersione degli inquinanti nelle acque, presentando tempestivamente il progetto operativo che intende applicare in campo;
6. DI DARE ATTO che La Società dovrà preventivamente concordare con il competente Servizio Territoriale ARPAE, con almeno 15 giorni di anticipo, le date di inizio delle attività ai fini del prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie;
7. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 242 comma 7 DLgs. n. 152/06, la Ditta è tenuta a presentare, una garanzia finanziaria stabilite nella misura del 20% (venti%) della spesa totale prevista per l'intervento (indicata dalla Ditta pari a € 70.000,00), a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica così come integrato dalle prescrizioni e condizioni tutte indicate nel presente provvedimento. Conseguentemente l'importo garantito verrà incamerato da ARPAE, e la fideiussione escussa, in tutti i casi di mancata/inesatta/ritardata/incompleta attuazione dei predetti interventi qualora la società, diffidata a procedere alla corretta esecuzione, non provveda nei termini e modi stabiliti dalla SAC di Ravenna.

A tal proposito verranno trasmesse a codesta Società, con successiva nota, le indicazioni relative l'importo e le modalità di presentazione della suddetta garanzia finanziaria, alle quali la Ditta è richiamata ad ottemperare nei termini indicati.

8. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.